



fruite a titolo di legge 104/92, non percepite fino ad oggi, sempre che la 13° mensilità non sia stata erogata integralmente e cioè senza decurtazioni alla consueta scadenza. Le quote dovute possono essere messe a conguaglio con la contribuzione dovuta all'Istituto.

Ricorsi

Contro i provvedimenti di rigetto di tutti i benefici esaminati in questo manuale è possibile proporre ricorso al Comitato Provinciale INPS (Circolare INPS 182/1997).

Coniuge non lavoratore o lavoratore autonomo.

Diritto ai permessi

La Legge 53/2000, all'art. 20, aveva già stabilito che tutti i permessi previsti per figli **minorenni** spettassero anche qualora l'altro genitore **non ne avesse diritto** perché, ad esempio, lavoratore autonomo o casalinga/o. Successivamente l'art. 42 del T.U. 151/2001 ha ampliato tale principio sottolineando il diritto ai permessi, anche se l'altro genitore non ne ha diritto, a **prescindere dalla minore o maggiore età del figlio** (Circolare INPS 138/2001).

ARTT. 33 CO.1 E 42 CO.1 D.LGS. 151/2001

PRESTAZIONI SPETTANTI AI GENITORI LAVORATORI DI BAMBINO DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI

La prestazione

Due le possibilità **alternative** previste dalla Legge:

- Il **prolungamento del congedo parentale (estensione facoltativa)** fino al compimento del **terzo anno** di vita del bambino. Per avere titolo all'indennità, pari al 30% della retribuzione, il rapporto di lavoro deve continuare ad essere in atto per tutto il periodo del prolungamento.
- **2 ore di permesso giornaliero retribuito**, sempre fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Inoltre spetta il diritto di scegliere, ove possibile, la **sede di lavoro più vicina** al proprio domicilio e vige il divieto di trasferimento in altra sede, senza consenso.

Beneficiari

Sono i genitori lavoratori dipendenti aventi titolo ai congedi parentali a carico dell'INPS. I permessi sono con-

cessi anche ai genitori **adottivi o affidatari** entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. I permessi per figli di età inferiore a tre anni non possono essere fruiti contemporaneamente dai genitori ma solo in modo **alternativo**. Vedremo in seguito l'eccezione prevista per i permessi orari fino ad un anno di vita.

Genitori adottivi o affidatari

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del **01/04/2003** ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45 del T.U. 151/2001 nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 del decreto medesimo si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, **entro il primo anno di vita del bambino**. In base a questa sentenza i genitori adottivi o affidatari hanno oggi diritto a fruire dei riposi giornalieri **entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia**. L'INPS ha interpretato la sentenza stabilendo che spettano i permessi sia in caso di **affidamento preadottivo che provvisorio**.